

Sezione 1 - Datore di lavoro/Associazione di Categoria

Codice Fiscale: 00854080157
Ragione Sociale: ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SPA
Tipologia Soggetto: Azienda

Sezione 2 - Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale

Data Sottoscrizione Contratto: 27/03/2023
Tipologia Contratto: Aziendale
Periodo di validità Da (Mese/Anno) 4/2023
A (Mese/Anno) 12/2099
ITL dove è depositato il contratto Milano - Lodi

Sezione 2.1 - Motivazioni/Agevolazioni/Incentivi

Altro - REGOLAMENTAZIONE INTERNA ORARIO DI LAVORO

Sezione 3 - Contratto

Titolo/File contratto: ACCORDO SULL'ORARIO DI LAVORO

Sezione 4 - Dati d'invio

Data deposito 12/04/2023
Codice contratto 20230412104859860

VERBALE DI ACCORDO

In data 27 marzo 2023, alle ore 14, si sono incontrati in via telematica:

- la Direzione Aziendale degli Istituti Clinici Zucchi, in persona di Emilio Imparato, Cinzia De Francesco, Claudio Castellazzi e Viviana Borin, assistiti da Stefano Pizzicaroli e Michele Costantino (Costantino&partners);
- le OO.SS. territoriali, in persona di Susanna Cellari della FP CGIL e di Cristina Copes della CISL FP;
- la RSU in persona di Daniela Bajenaru, Giuseppe Aliberti e Giuseppe Ronza.

Durante la riunione, le parti si sono confrontate sull'organizzazione dell'orario di lavoro e, segnatamente su: riposo giornaliero, elevazione del tetto massimo annuale del lavoro straordinario, lavoro straordinario, banca delle ore e tempi di vestizione.

All'esito dell'incontro sindacale, le parti hanno concordato quanto segue.

1. A decorrere dal 01.04.2023, la Struttura programmerà i turni di servizio nel rispetto del riposo minimo giornaliero di 11 ore, così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 66/2003, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla legge e dal vigente ccnl.

Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, sia del datore di lavoro (continuità assistenziale) sia del dipendente (cambi turno), non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente comma, la Struttura applicherà le misure di adeguata protezione di cui all'art. 18 comma 9 del ccnl e, pertanto, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.

2. Per quanto riguarda la disciplina del lavoro straordinario, si conferma l'elevazione del tetto annuo massimo utilizzabile a 180 ore. In relazione ai processi di riorganizzazione interna dei settori caratterizzati da un elevato ricorso al lavoro straordinario, l'ulteriore elevazione del tetto annuo sino a 250 ore, prevista dall'accordo sindacale dell'accordo aziendale del 17.02.2006, cesserà di produrre effetto a partire dal 1° gennaio 2024 e deve intendersi limitata nella misura massima del 5% del personale dipendente. Le parti si danno reciprocamente atto che le ore di lavoro svolte a seguito di chiamata in pronta disponibilità (remunerate secondo quanto previsto dall'art. 60 del ccnl) non si computano ai fini del raggiungimento dei predetti tetti massimi (di 180 ore e/o di 250 ore annue), né sono sottoposte ad altri tetti massimi ai sensi di legge e di contratto collettivo.

3. Le prestazioni di lavoro straordinario, in assenza di debito orario, sono remunerate con il trattamento economico di cui all'art. 59 del ccnl. In alternativa al suddetto pagamento, su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario possono essere compensate:

- mediante un corrispondente accantonamento in banca delle ore;
- oppure mediante il riconoscimento di corrispondenti riposi sostitutivi, ai sensi dell'art. 59 comma 6 del ccnl, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza maggiorazioni (senza che con ciò il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).

È fatta salva la disciplina della pronta disponibilità di cui all'art. 60 del ccnl.

4. Per quanto riguarda la banca delle ore, le parti concordano che la stessa si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare o straordinario autorizzate che saranno accumulate

e resteranno a disposizione per l'anno di maturazione. I lavoratori che abbiano svolto le predette ore di lavoro supplementare o straordinario, entro la fine del mese stesso comunicheranno al proprio Responsabile/Referente la propria eventuale intenzione di accantonarle (totalmente o parzialmente) nella banca delle ore. Ciascun Responsabile/Referente dovrà comunicare tale decisione all'Ufficio del personale entro il giorno 5 del mese successivo. Mensilmente, sulle ore accantonate a banca delle ore, sarà corrisposta la maggiorazione contrattualmente dovuta e le ore da recuperare saranno regolarmente registrate sul cartellino di presenza. Se entro la fine dell'anno il dipendente non avrà usufruito delle ore accantonate potrà chiederne (entro il 30 novembre di quello stesso anno) la remunerazione (in regime ordinario senza alcuna maggiorazione); in caso di mancata richiesta le ore potranno essere recuperate nel semestre successivo e l'eventuale residuo sarà liquidato (in regime ordinario senza alcuna maggiorazione) entro la retribuzione di competenza del mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate in banca ore sono nella esclusiva disponibilità del lavoratore e potranno essere usufruite come permessi retribuiti orari o giornalieri che possono essere negati solo per comprovate ed indifferibili esigenze di servizio, così come previsto dall'art. 21 del ccnl. La distribuzione dei permessi corrispondenti alle ore accantonate dovrà essere concordata di volta in volta con il proprio Responsabile/Referente in occasione della redazione del turno mensile, tenuto conto della richiesta del dipendente e delle esigenze aziendali. I dipendenti che hanno monte ore in negativo dovranno, prima di alimentare la banca delle ore, recuperare le ore mancanti. Resta inteso che, nel rispetto del monte ore annuale, le eventuali eccedenze settimanali (rispetto alle 36/38 ore contrattualmente previste) derivanti dai turni di servizio e/o dai calendari plurisettemanali, non costituiscono lavoro supplementare/straordinario e, pertanto, non possono alimentare la banca delle ore. Quanto previsto dal presente punto produce effetto dal 01.04.2023 ed ha valore sperimentale in relazione alla volontà della Struttura di digitalizzare maggiormente il processo. A conclusione di tale digitalizzazione, le parti si incontreranno per verificare la perdurante necessità di una regolamentazione della banca delle ore a livello aziendale, eventualmente anche diversa da quanto previsto nel presente punto.

5. A decorrere dal 01.04.2023, il tempo di vestizione/svestizione/passaggio di consegne di cui all'art. 18 co. 10 del vigente ccnl, pari a 14 minuti complessivi destinati a tali attività, sarà applicato con le seguenti modalità: (i) il personale infermiere ed OSS operante nei reparti di degenza tenuto a garantire la continuità dell'assistenza ovvero addetto al blocco operatorio, osserverà i normali turni di servizio e svolgerà al di fuori degli stessi le attività di vestizione/svestizione/passaggio di consegne, il cui tempo sarà riconosciuto all'interno dell'orario di lavoro, e quindi retribuito, in misura forfettaria mediante il riconoscimento dei 14 minuti complessivi previsti dall'art. 18 co. 10 del ccnl indipendentemente dal tempo effettivamente impiegato (ii) il restante personale, anche turnista, svolgerà le attività di cui sopra all'interno dei turni di servizio programmati dalla Struttura, nel limite dei 14 minuti complessivi previsti dal ccnl.

Quanto previsto dal presente punto si applica unicamente al personale rientrante nel campo d'applicazione dell'art. 18 co. 10 del ccnl e, pertanto, con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della Struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.lgs. 81/08, con esclusione delle ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure ha facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa, nel qual caso il tempo di vestizione

e svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa. Null'altro è dovuto al personale a titolo di tempo di vestizione, svestizione e/o passaggio di consegne.

- Qualora al 31 dicembre di ciascun anno, risulti che l'orario di lavoro ordinario svolto nel medesimo anno abbia superato il monte ore annuo, l'eventuale eccedenza annuale (calcolata al netto del recupero dell'eventuale debito orario degli anni precedenti) sarà compensata mediante accantonamento nella banca delle ore con decorrenza dal 1 gennaio successivo con pagamento della relativa maggiorazione (per lavoro straordinario diurno, pari al 20%) con il cedolino di competenza del mese di febbraio. Le ore potranno essere recuperate entro il successivo 30 giugno e l'eventuale residuo sarà liquidato (in regime ordinario senza alcuna maggiorazione) entro la retribuzione di competenza del successivo mese di agosto. Quanto previsto dal presente punto troverà la sua prima applicazione a partire dal 31 dicembre 2023, con riferimento all'orario di lavoro effettuato nell'anno 2023.



L.C.S.

Istituti Clinici Zucchi

FP CGIL

CISL FP

RSU


Olivia Borini

ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Renato Cerioli






Bayerlauer

Nota a verbale

Le OO.SS., ferma restando l'intesa sopra raggiunta, chiedono nuovamente alla Struttura di valutare un incremento del tempo di vestizione/svestizione/passaggio di consegne sino ad un totale di 20 minuti, così come previsto dalla contrattazione aziendale precedente al vigente ccnl.